SENTENZA N. 49 DEL 2024 SUGAR TAX: LEGITTIMA O ILLEGITTIMA?

Norme impugnate: art. 1, commi da 661 a 676 della legge 27/12/2019 n. 160



Questione di legittimità sollevata sulla base degli articoli 3 e 53 della Costituzione



Art. 3, Principio di uguaglianza



Art. 53, Principio della capacità contributiva: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"

COSA È LA SUGAR TAX?



- Cos'è? La Sugar Tax è un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate.
- Scopo: Limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bibite che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte in modo da ridurre la diffusione di obesità e diabete

QUESTIONE



Assobibe: associazione italiana di categoria che rappresenta le imprese produttrici e distributrici di bevande analcoliche in Italia




Sibeg SRL: società che produce e commercializza sul territorio siciliano le bevande a marchio "The Coca Cola Company"

RICORRONO AL TAR



Ottenere l'annullamento del decreto relativo all'imposta di consumo sulle bevande edulcorate

MOTIVI ADDOTTI DALLE RICORRENTI:



- Violazione del principio di proporzionalità
- Irragionevolezza dell'imposta
- Violazione del principio di capacità contributiva
- Violazione del principio di eguaglianza tributaria



PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRIBUTARIA (ART. 3 E 53)

"A situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale."



Perchè colpire fiscalmente soltanto certe bevande analcoliche ottenute con l'aggiunta di edulcoranti e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta di medesimi edulcoranti?

DIFESA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

- Imposta in linea con le misure adottate da altri Paesi e con le indicazioni dell'OMS
- In linea con scopo extra-fiscale di matrice costituzionale = protezione salute dei cittadini
- Non ha introdotto limitazioni all'esercizio dell'attività delle aziende operanti nel settore



 Imposta non applicata alle sostanze edulcoranti di per sé ma a bevande analcoliche con aggiunta di edulcoranti oltre il quantitativo stabilito.

ARGOMENTAZIONI DI ASSOBIBE E SIBEG



- Diverso trattamento ingiustificato tenuto conto della finalità di contrastare obesità e diabete.
- Non c'è obbligo di armonizzazione della legislazione fiscale
- Inutile il principio di precauzione in assenza di evidenze scientifiche circa la nocività del prodotto tassato



 Non ci sono evidenze scientifiche che colleghino obesità e altre patologie all'uso di bevande dolci.

CONCLUSIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ SOLLEVATA



- 1. Il disegno di legge di bilancio 2020 fa esplicito riferimento all'intento di dare seguito all'invito dell'OMS di introdurre una specifica tassa sulle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di zuccheri, con l'obiettivo di ridurre il consumo, a quei paesi che ancora non l'avessero introdotta dati gli effetti positivi.
- 2. Ci sono delle attestazioni scientifiche da cui risulta che il motivo dell'introduzione dell'imposta sulle bevande analcoliche edulcorate deriva dall'attitudine delle stesse a provocare malattie per la loro particolare composizione.
- 3. Estrema genericità del *tertium comparationis*: "altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti"; questo insieme è come tale inidoneo a fungere da termine di riferimento della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria.

Grazie per l'attenzione